

	ARTICOLO 1	
	(Denominazione – sede- durata)	
	E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della	
	normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<Binario 10	
	Associazione di Promozione Sociale>> o «Binario 10 A.P.S.» assume la forma	
	giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.	
	L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche	
	l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	(RUNTS), allorquando istituito.	
	L'associazione ha sede legale in via Renato Coletta n. 32 nel Comune di	
	Barletta. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria,	
	ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
	Il sito internet dell'Associazione è raggiungibile all'indirizzo elettronico	
	www.binario10.it ed è il principale organo di comunicazione	
	dell'Associazione.	
	L'associazione ha durata illimitata nel tempo.	
	ARTICOLO 2	
	(Statuto)	
	L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed	
	agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative	
	norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali	
	dell'ordinamento giuridico.	
	L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto	
	per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.	
	ARTICOLO 3	
	1	

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ARTICOLO 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ARTICOLO 5

(Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di cui all'Articolo 5 comma 1 del D.lg. 117/2017 che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- | | |
|----|--|
| d) | organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; |
| e) | organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; |
| f) | formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; |
| g) | riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità; |
| h) | promozione della cittadinanza digitale attraverso l'organizzazione di corsi, seminari, progetti, workshop, eventi online e offline e qualsiasi altra iniziativa utile a formare competenze digitali; |
| i) | contrasto al “divario digitale”, quali che siano i motivi che lo hanno generato: provenienza geografica, differenze di età e sesso, disabilità, mancanza di infrastrutture o altro, tutelando le categorie più svantaggiate come anziani, disabili, immigrati e disoccupati, affinché le opportunità che offre il digitale siano fonte di benessere e non ulteriore causa di esclusione sociale; |
| j) | impegno sul fronte della digitalizzazione della scuola promuovendo campagne e iniziative per l'adeguamento delle infrastrutture e la formazione di studenti, genitori e insegnanti; |
| k) | fissazione, insieme alle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, di standard di qualità ed efficienza per la corretta erogazione dei servizi digitali, |

ad esempio nel settore della sanità;

l) impegno sul fronte della sicurezza informatica e nella lotta ai reati telematici come cyberbullismo, cyberstalking, phishing e frodi online, al fine di consentire una navigazione sicura, in particolare per i minorenni;

m) promozione di progetti finalizzati alla realizzazione delle cosiddette “Smart Cities”, in cui i principi di ecosostenibilità, benessere sociale e cultura dell'innovazione siano fondanti per realizzare nuove soluzioni di trasporto pubblico, architettura urbana, vivibilità delle aree cittadine, etc.;

n) approfondimento in generale tutte le evoluzioni e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, affinché diventino per tutti, nessuno escluso, fonte di benessere ed inclusione sociale;

o) promozione, tenuta ed organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale di qualsiasi tipologia, inclusi gli operatori sociali;

p) realizzazione – d’intesa e/o in partenariato con enti pubblici o privati, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, scuole, soggetti che a qualsiasi titolo si occupino di formazione aggiornamento e orientamento professionale – di corsi per l’organizzazione di attività di formazione professionale, culturale, di alta formazione; attività didattiche e di ricerca, seminari incontri e convegni;

q) svolgimento, nel rispetto degli scopi istituzionali dell'Associazione, di attività di studio, di promozione, di intervento, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, sia concedendo eventuali sovvenzioni, premi e borse di studio;

r) organizzazione e gestione di progetti in favore dei giovani: in

particolare cura dell'istruzione e la formazione dei giovani fino ai diciotto anni nell'ambito dei percorsi triennali leFP (Istruzione e Formazione Professionale);

s) promozione di attività scolastiche ed extrascolastiche, seminari, percorsi informativi e formativi in favore di scolaresche di ogni ordine e grado, progetti di pre e post-scuola;

t) organizzazione di viaggi di istruzione e percorsi didattico-culturali in favore di scolaresche, sia in Italia che all 'Estero; stilatura di programmi di accompagnamento e animazione ludica e culturale per gruppi nell'ambito di soggiorni in Italia e all'estero con particolare riguardo alla promozione di programmi di turismo sostenibile;

u) diffusione dei risultati di studi, ricerche e sperimentazioni attraverso elaborati cartacei e, al fine di rendere più capillare l'informazione, attraverso la rete Internet.

ARTICOLO 6

(Attività diverse)

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

ARTICOLO 7

(Patrocinatori)

Per la realizzazione di tutte le finalità ed attività l'associazione può essere

sostenuta da Patrocinatori da intendersi le istituzioni pubbliche o private che sostengono le attività dell'Associazione in programmi congiunti o con altre modalità e, pur non versando la quota prevista per i soci ordinari, attribuiscono all'associazione particolare prestigio ed autorevolezza.

I patrocinatori hanno diritto a concordare con il Consiglio Direttivo le modalità di svolgimento delle attività che concorrono a sostenere, ed hanno facoltà di partecipare alla determinazione dei contenuti scientifici dei progetti che sostengono.

I Patrocinatori non partecipano all'Assemblea e non possono ricoprire alcuna carica nell'Associazione.

ARTICOLO 8

(Articolazione organizzativa territoriale)

Al fine di rafforzare le proprie attività su tutto il territorio nazionale, l'Associazione promuove tra i propri soci la costituzione di rappresentanze locali e l'apertura di sedi regionali, la cui organizzazione ed il cui funzionamento saranno disciplinati attraverso un regolamento, nel rispetto di principi democratici ed in conformità allo statuto della associazione.

ARTICOLO 9

(Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ARTICOLO 10

(Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere

visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e

consultare i verbali;

• votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli

associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

• rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

• svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene

comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche

indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

• versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

• sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato

attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative

che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ARTICOLO 11

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di

lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito

con l'associazione;

ARTICOLO 12

(Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta

all'organo di amministrazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso

dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione ed avverso tale provvedimento è possibile proporre appello entro 30 gg all'Assemblea, che decide con voto segreto dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ARTICOLO 13

(Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente,
- Organo di controllo (eventuale - l'Articolo 20 va disciplinato solo nel caso in cui l'organo sia previsto)
- Organo di revisione (eventuale – l'Articolo 21 va disciplinato solo nel caso in cui l'organo sia previsto)

ARTICOLO 14

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante

	dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.	
	Le adunanze dell'Assemblea possono tenersi anche in video-conferenza,	
	teleconferenza o con altre modalità informatiche, a condizione che sia	
	rispettato il metodo democratico e che siano consentite l'identificazione di	
	tutti i partecipanti e la loro partecipazione attiva alla assemblea. In tale caso	
	l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il	
	Segretario della associazione.	
	L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o	
	quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.	
	I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.	
	Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente	
	e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera	
	visione a tutti i soci.	
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella	
	convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È	
	ordinaria in tutti gli altri casi.	
	ARTICOLO 15	
	(Compiti dell'Assemblea)	
	L'assemblea:	
	• determina le linee generali programmatiche dell'attività	
	dell'associazione;	
	• approva il bilancio di esercizio;	
	• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	• determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;	
	• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della	
	10	

	revisione legale dei conti;	
	• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e	
	promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	• delibera sull'esclusione degli associati, qualora gli stessi abbiano	
	proposto appello avverso la decisione dell'organo di amministrazione;	
	• delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;	
	• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'associazione;	
	• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o	
	dallo statuto alla sua competenza.	
	ARTICOLO 16	
	(Validità Assemblee)	
	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è	
	presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda	
	convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero	
	dei presenti, in proprio o in delega.	
	Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati,	
	conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero	
	massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a	
	cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).	
	È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica,	
	purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei	
	presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne	
	11	

quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ARTICOLO 17

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ARTICOLO 18

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da numero 3 (tre) membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il

rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ARTICOLO 19

(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 20

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'Articolo 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

	<ul style="list-style-type: none"> • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento 	
	<ul style="list-style-type: none"> • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 	
	<ul style="list-style-type: none"> • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. 	
	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	ARTICOLO 21	
	(Organo di Revisione legale dei conti)	
	È nominato nei casi previsti dall'Articolo 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.	
	ARTICOLO 22	
	(Risorse economiche)	
	Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:	
	<ul style="list-style-type: none"> • quote associative; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • contributi pubblici e privati; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • donazioni e lasciti testamentari; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • rendite patrimoniali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • attività di raccolta fondi; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • rimborsi da convenzioni; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. 	
	14	

ARTICOLO 23

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Articolo 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 24

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ARTICOLO 25

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'Articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'Articolo 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ARTICOLO 27

(Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Articolo 18 del D.Lgs. 117/2017; essi sono iscritti in un apposito registro.

ARTICOLO 28

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'Articolo 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'Articolo 9 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 29

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.